

del mutuo; c) - versamento a fondo perduto, per rimborso delle spese legali e tecniche di istruttoria, per l'importo da determinarsi dal Presidente e dal Direttore generale; d) - ammortamento in 20 anni al massimo); ovvero quelle altre condizioni che il Consiglio riterrà opportuno adottare;

3° - dare mandato al Direttore generale e, in sua vece, al Primo vice direttore generale, con facoltà di firmare da soli, di compiere quanto necessario per concretare l'operazione, nei termini stabiliti dal Consiglio, demandando - ove occorra - i poteri come sopra ad essi conferiti, ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni anzidette.

Il Consiglio approva, salva l'adozione dei criteri sostitutivi del diritto di commissione continuativa in conformità della precedente deliberazione di massima.

2° - B - Mutui per la ripresa edilizia ai sensi della legge 2 luglio 1949, n° 408 -

a) - Cooperative edilizie varie -